

COSTITUZIONE DELL'ERITREA

PREAMBOLO

In nome di Dio onnipotente. Fiduciosi che egli voglia concedere all'Eritrea pace, concordia e prosperità. E che la Federazione fra l'Eritrea e l'Etiopia possa essere armonica e fruttuosa.

Noi, l'Assemblea eritrea, a nome del popolo eritreo, grati alle Nazioni Unite per avere raccomandato che l'Eritrea costituisca una unità autonoma federata all'Etiopia sotto la sovranità della Corona etiopica e che la sua Costituzione sia fondata sui principi del sistema democratico di governo; volendo soddisfare le aspirazioni degli abitanti dell'Eritrea ed assicurarne il benessere attraverso una stretta associazione politica ed economica con l'Etiopia ed il rispetto dei diritti di tutti gli elementi costituenti la popolazione e la salvaguardia delle loro istituzioni, tradizioni, religioni e linguaggi; decisi ad impedire qualsiasi discriminazione e ad assicurare, in un regime di libertà ed eguaglianza, la fraterna collaborazione delle varie razze e religioni dell'Eritrea ed a promuoverne il progresso economico e sociale;

Con piena fiducia in Dio, signore dell'Universo, abbiamo adottato la presente Costituzione dell'Eritrea.

PARTE I

Disposizioni generali

ART. I. — 1) Il popolo eritreo attraverso i suoi rappresentanti fa suo e ratifica l'Atto Federale approvato il 2 dicembre 1950 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2) Il popolo eritreo si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni di detto Atto.

CAPO I - *Stato giuridico dell'Eritrea*

ART. II. — Il territorio continentale ed insulare dell'Eritrea è quello della ex colonia italiana dell'Eritrea.

ART. III. — L'Eritrea è una unità autonoma federata all'Etiopia sotto la sovranità della Corona etiopica.

ART. IV. — Il governo dell'Eritrea esercita i poteri legislativi, esecutivi e giudiziario nell'ambito della propria competenza.

ART. V. — 1) La competenza del governo dell'Eritrea si estende a tutte quelle materie di cui non sia investito, dall'Atto federale, il governo federale. 2) Tale competenza comprende specialmente: *a*) I vari diritti (diritto penale, diritto civile, diritto commerciale interno ecc., *b*) la organizzazione dei servizi pubblici; *c*) la polizia interna; *d*) la sanità; *e*) l'istruzione; *f*) l'assistenza pubblica e la previdenza sociale; *g*) la difesa del lavoro; *h*) lo sfruttamento delle risorse naturali, nonchè la regolamentazione dell'industria e del commercio interno dei mestieri e delle professioni; *i*) l'agricoltura; *j*) le comunicazioni interne; *k*) i servizi di pubblica utilità propri

dell'Eritrea; *m*) il bilancio eritreo, nonché l'imposizione e l'esazione delle tasse destinate a coprire le spese delle funzioni e dei servizi pubblici dell'Eritrea.

ART. VI. — 1) L'Eritrea partecipa, in giusta ed equa proporzione, alle spese delle funzioni e dei servizi federali. 2) Il governo dell'Eritrea suddivide e percepisce, in Eritrea, per delega del governo federale, le tasse stabilite a tale scopo per l'intera Federazione. 3) Il reddito assegnato all'Eritrea comprenderà i dazi doganali su merci che entrino nella Federazione o che da essa escano e la cui origine o destinazione definitiva sia l'Eritrea e ciò in conformità con le disposizioni del par. 4 della risoluzione del 2 dicembre 1950 dell'Assemblea gen. dell'ONU.

ART. VII. — 1) I rappresentanti eritrei in seno al Consiglio federale imperiale, composto di un numero eguale di eritrei ed etiopi, sono nominati dal capo del governo, con l'approvazione dell'Assemblea. Un primo conflitto è sorto fra i due Stati federati per la mancata osservanza del principio di parità di rappresentanti eritrei nel Consiglio federale imperiale. Essi sono formalmente insediati dall'imperatore. 2) Gli eritrei parteciperanno nei rami esecutivo e giudiziario e saranno rappresentati nel ramo legislativo del governo federale secondo la legge e secondo la proporzione esistente fra la popolazione dell'Eritrea e quella federale.

ART. VIII. — Coloro che hanno acquisito la cittadinanza federale in Eritrea, ai sensi dell'Atto federale (sezione A, par. 6 - della deliberazione 390 (V) A) dell'Assemblea generale) e cui sia stata concessa la cittadinanza eritrea a norma delle leggi dell'Eritrea, saranno cittadini dell'Eritrea.

ART. IX. — 1) Su una base di reciprocità, i cittadini federali che non sono cittadini eritrei hanno gli stessi diritti degli eritrei. 2) Essi godono dei diritti politici, su di una base di reciprocità ed in conformità con la Costituzione e le leggi dell'Eritrea.

CAPO II - *Rappresentanza dell'imperatore in Eritrea*

ART. X. — Sua Maestà imperiale l'imperatore d'Etiopia, sovrano della Federazione, ha un rappresentante in Eritrea.

ART. XI. — Il rappresentante dell'imperatore ha, in ogni circostanza, la precedenza nelle cerimonie ufficiali in Eritrea.

ART. XII. — Il capo del governo eletto dall'Assemblea in conformità dell'art. 68, presta giuramento a norma di quanto previsto dall'art. 72. Il rappresentante dell'imperatore, avendo preso atto che il capo del governo è stato eletto dall'Assemblea, lo insedia in nome dell'imperatore, sovrano della Federazione.

ART. XIII. — All'apertura ed alla chiusura delle sessioni dell'Assemblea, il rappresentante dell'imperatore può pronunciare un discorso della Corona, nel quale egli tratterà affari di interesse comune alla Federazione ed all'Eritrea.

ART. XIV. — 1) Quando un progetto sia stato votato dall'Assemblea, il capo del governo lo inoltrerà immediatamente al rappresentante dell'imperatore. 2) Qualora il rappresentante dell'imperatore ritenga che il progetto legislativo invada il campo di competenza federale o impegni la responsabilità internazionale della Federazione, egli può entro venti giorni dal voto dell'Assemblea trasmettere al capo del governo richiesta motivata di un nuovo esame, da parte dell'Assemblea, del progetto legislativo.

ART. XV. — Il rappresentante dell'imperatore promulga gli atti legislativi nei modi stabiliti dall'articolo 58.

CAPO III - *Il regime democratico dell'Eritrea*

ART. XVI. — La Costituzione dell'Eritrea si basa sui principi del sistema democratico di governo.

ART. XVII. — La Costituzione garantisce a tutti il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ART. XVIII. — 1) Tutti gli organi del governo emanano dal popolo. Essi sono eletti, attraverso elezioni periodiche, dirette o indirette, libere e giuste. 2) Essi debbono agire nell'interesse del popolo.

ART. XIX. — 1) Gli organi pubblici ed i pubblici funzionari non detengono altri poteri che quelli conferiti loro dalla Costituzione e dalle leggi e regolamenti complementari. 2) Nessuna frazione della popolazione e nessun individuo può arbitrariamente assumere l'esercizio di qualsiasi potere politico o di funzioni amministrative. 3) Nell'esercizio delle loro funzioni i pubblici funzionari debbono attenersi strettamente alla legge e mirare esclusivamente al bene pubblico. 4) Essi rispondono personalmente di ogni atto illegittimo e di ogni abuso da essi eventualmente commesso.

ART. XX. — Sono elettori coloro che, essendo in possesso della cittadinanza eritrea: *a*) siano di sesso maschile; *b*) abbiano compiuto l'età di 21 anni; *c*) non siano, giuridicamente incapaci a termini di legge; *d*) abbiano risieduto nell'anno immediatamente precedente alle elezioni nella circoscrizione elettorale nella quale esercitano il diritto di voto.

ART. XXI. — 1) La bandiera federale sarà rispettata in Eritrea. 2) L'Eritrea avrà una bandiera, un sigillo ed uno stemma propri, i cui dettagli saranno stabiliti dalla legge.

CAPO IV - Diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Sezione 1ª - Disposizioni riprodotte dall'Atto federale.

ART. XXII. — Le disposizioni che seguono, contenute nel paragrafo 7 dell'Atto federale, fanno parte integrante della Costituzione dell'Eritrea:

« Sia il governo federale che l'Eritrea garantiranno a tutte le persone residenti in Eritrea, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, e principalmente:

a) Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge. Non sarà fatta alcuna discriminazione a danno di qualsiasi iniziativa straniera impegnata in attività industriale, commerciale, agricola, artigiana, educativa, o benefica, nè in danno di istituti bancari e società di assicurazioni operanti in Eritrea.

b) Il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona.

c) Il diritto di possedere beni e di disporre. Nessuno potrà essere privato di beni, ivi inclusi i diritti derivanti da contratto, se non attraverso i debiti procedimenti legali e contro pagamento di un giusto compenso.

d) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione ed il diritto di adottare e professare qualsiasi credo o religione.

e) Il diritto all'istruzione.

f) Il diritto alla libertà di riunioni ed associazioni pacifiche.

g) Il diritto all'inviolabilità della corrispondenza e del domicilio, salve le esigenze di legge;

h) Il diritto di esercitare qualsiasi professione, salve le esigenze di legge.

i) Nessuno potrà essere sottoposto ad arresto o detenzione senza un ordine dell'autorità competente, tranne nei casi di flagrante e grave violazione della legge in vigore. Nessuno potrà essere espulso se non in conformità della legge.

j) Il diritto ad un giusto ed equo processo; il diritto di ricorso all'imperatore ed il diritto di appello all'imperatore per la commutazione della pena capitale.

k) La retroattività della legge penale dovrà essere esclusa ».

Sezione 2ª - Altre disposizioni.

ART. XXIII. — Tutti nascono liberi e sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o religione e sono soggetti di diritti e di doveri.

ART. XXIV. — Nessuno sarà sottoposto a torture o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o avviliti.

ART. XXV. — Ogni residente in Eritrea ha diritto alla libertà di movimento e di scelta del luogo di residenza in Eritrea, salve le disposizioni dell'art. 34.

ART. XXVI. — Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e di religione. Tale diritto implica la libertà di manifestare, sia individualmente che in associazione con terzi, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo attraverso l'insegnamento, le pratiche, il culto, e l'osservanza.

ART. XXVII. — Nessun provvedimento economico, finanziario o politico di natura discriminatoria può essere preso a danno di qualsiasi religione praticata in Eritrea.

ART. XXVIII. — I vari istituti ed ordini religiosi sono pienamente riconosciuti quali persone giuridiche. Conseguentemente, qualsiasi confessione religiosa, o gruppo di cittadini appartenenti a tale confessione ha il diritto: *a*) di fondare e conservare istituti per scopi religiosi, educativi e benefici; *b*) di trattare i propri affari in materie attinenti alla religione; *c*) di possedere ed acquisire beni mobili ed immobili in conformità con la legge ordinaria; *d*) di amministrare tali beni con piena capacità negoziale.

ART. XXIX. — Gli alunni degli istituti di educazione pubblica non sono obbligati a partecipare ad istruzioni religiose di qualsiasi genere, od a presenziare a servizi religiosi di qualsiasi genere tenuti negli istituti stessi.

ART. XXX. — Ogni residente in Eritrea ha il diritto di esprimere la propria opinione con qualsiasi mezzo (stampa, parola, ecc.) e di conoscere le opinioni espresse da altri.

ART. XXXI. — 1) Ogni residente in Eritrea ha diritto all'istruzione. Il governo deve compiere ogni sforzo per fondare scuole e preparare un corpo insegnante. 2) Il governo incoraggia privati, associazioni ed istituti privati, senza distinzione di razza, nazionalità, religione, sesso o lingua ad aprire scuole, purchè esse diano prova del necessario livello di moralità e competenza. 3) L'insegnamento nelle scuole deve uniformarsi alla Costituzione.

ART. XXXII. — 1) Tutte le persone stabilite in Eritrea hanno diritto a costituire associazioni o società non contrarie alla legge. 2) Le associazioni e le società godono delle libertà fondamentali in quanto la loro struttura lo permetta. 3) Tali associazioni e società godono di personalità giuridica.

ART. XXXIII. — 1) Tutte le persone residenti in Eritrea, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o religione, hanno diritto al lavoro, a compensi eguali per eguale lavoro, a licenze periodiche retribuite, ad assegni per dipendenti a carico, ad indennità per malattie ed infortuni sul lavoro, nonchè ad un tenore di vita decente e sano. 2) Ogni residente in Eritrea ha il diritto di istituire associazioni sindacali o di associarsi, a difesa dei propri interessi.

ART. XXXIV. — 1) Le disposizioni dell'ultimo capoverso del paragrafo 7 dell'Atto federale si applicano all'intero capo IV della parte prima della Costituzione. Il testo del detto capoverso è il seguente: « Solo il rispetto dei diritti e delle libertà di terzi e le esigenze di ordine pubblico e del benessere generale potranno giustificare una qualsiasi limitazione ai diritti qui sopra enunciati ». 2) Nell'applicazione delle disposizioni suddette, la legge può controllare l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali a condizione che tale controllo non ne impedisca il normale esercizio.

una nuova legislatura, l'Assemblea provvede alla elezione di un presidente, un vice-presidente e, ove lo desideri, di altri funzionari.

CAPO III - *Condizione giuridica dei componenti l'Assemblea*

ART. LIII. — Prima di assumere l'incarico, i componenti dell'Assemblea che non abbiano appartenuto alla legislatura precedente debbono prestare giuramento nelle mani del Presidente dell'Assemblea, secondo la fede e le consuetudini di ciascuno di essi con la formula seguente: «Prendo impegno dinanzi a Dio Onnipotente (o altra invocazione conforme alla fede e alle consuetudini del componente l'Assemblea che giura) di rispettare la Federazione posta sotto la sovranità della Corona imperiale, di servire fedelmente l'Eritrea, di difenderne la Costituzione e le leggi, di non cercare di trarre alcun vantaggio personale dalla mia carica e di assolvere coscienziosamente tutti i miei doveri».

ART. LIV. — 1) I componenti l'Assemblea non potranno essere sottoposti a procedimento penale per opinioni espresse o per voti dati nell'adempimento del loro ufficio. 2) Tranne che per i casi di flagranza, i componenti dell'Assemblea non potranno essere tratti in arresto senza l'autorizzazione dell'Assemblea. In nessun caso essi potranno essere sottoposti a procedimento penale senza l'autorizzazione dell'Assemblea. Quando l'Assemblea non è in sessione tale autorizzazione è concessa da suoi funzionari. L'Assemblea potrà in seguito decidere che l'azione debba essere abbandonata.

ART. LV. — 1) I componenti l'Assemblea riceveranno una indennità stabilita dalla legge. 2) Nessun aumento della indennità potrà aver effetto se non dopo che sia scaduta l'Assemblea che lo avrà votato.

CAPO IV - *Poteri dell'Assemblea*

ART. LVI. — L'Assemblea vota le leggi ed il bilancio, elegge il capo del governo e controlla l'attività del governo.

Sezione 1^a - *Funzione legislativa*

ART. LVII. — 1) Progetti legislativi potranno essere presentati all'Assemblea dai suoi componenti o sottoposti ad essa dal capo del governo. 2) Tale legislazione sarà studiata, discussa e messa ai voti nella forma prescritta dal regolamento dell'Assemblea.

ART. LVIII. — 1) Tutti gli atti legislativi adottati dall'Assemblea sono trasmessi immediatamente dal presidente dell'Assemblea al capo del governo.

2) Questi li trasmette, non appena ricevuti, al rappresentante dell'imperatore, il quale può chiedere, ai sensi dell'art. 14, che essi siano riesaminati.

3) Qualora il rappresentante dell'imperatore, nell'esercizio della prerogativa di cui al disposto dell'art. 14, inoltri al capo del governo, motivandola, una richiesta di riesame degli atti legislativi, l'Assemblea deve procedere ad una ulteriore votazione. Gli atti legislativi dovranno allora ottenere una maggioranza di due terzi per essere approvati.

4) In tal caso, oppure qualora il rappresentante dell'imperatore non abbia esercitato la prerogativa di cui all'art. 14, il capo del governo deve, entro venti giorni dal voto dell'Assemblea, approvare l'atto ed inoltrarlo al rappresentante dell'imperatore affinché questi lo promulghi entro cinque giorni dal ricevimento oppure restituirlo all'Assemblea con le sue osservazioni.

5) In quest'ultimo caso l'Assemblea discuterà l'atto una seconda volta e procederà ad una ulteriore votazione su di esso. Se l'atto verrà approvato con mag-

gioranza di due terzi, il capo del governo lo trasmetterà al rappresentante dell'imperatore affinché questi lo promulghi entro cinque giorni dal ricevimento.

6) Ogni atto legislativo definitivamente approvato nei modi stabiliti dal presente articolo e non promulgato nei termini stabiliti ai paragrafi 4) e 5), diverrà esecutivo dopo la sua pubblicazione da parte del capo del governo.

Sezione 2ª - Bilancio

ART. LIX. — 1) Il capo del governo deve depositare un bilancio preventivo per il successivo anno finanziario almeno un mese prima della seconda sessione ordinaria dell'Assemblea. 2) Il bilancio preventivo dovrà comprendere tutte le entrate e le spese del governo dell'Eritrea per il successivo anno finanziario.

ART. LX. — 1) Nel corso del mese che precederà l'apertura della seconda sessione ordinaria dell'Assemblea, la commissione dell'Assemblea per le Finanze esaminerà il bilancio preventivo presentato dal governo e ne riferirà all'Assemblea.

2) Il bilancio preventivo sarà posto in discussione all'inizio della seconda sessione ordinaria dell'Assemblea. Entro 10 giorni dalla chiusura della discussione il governo presenterà un bilancio preventivo riveduto, con l'aggiunta di quei cambiamenti al primo preventivo che esso governo avrà ritenuto opportuno di fare a seguito delle osservazioni fatte dall'Assemblea.

3) L'Assemblea procederà quindi ad esaminare le varie voci del bilancio:
a) Essa vota da prima i preventivi di spesa con o senza emendamenti, con la messa ai voti del solo totale del preventivo di spesa per ciascun dipartimento esecutivo. L'Assemblea non può aumentare le valutazioni proposte nel bilancio preventivo a meno che tale aumento non sia bilanciato da preventivi di entrata corrispondenti ed abbia ottenuto l'assenso del governo; b) L'Assemblea vota quindi, con o senza emendamenti, i preventivi di entrata, divisi in vari capitoli. Ogni capitolo sarà messo ai voti separatamente.

4) L'intero bilancio dovrà essere approvato prima dell'inizio dell'anno finanziario; ove ciò non avvenga, il bilancio preventivo modificato, presentato dal governo come prescritto nel precedente paragrafo 2, si riterrà approvato semprechè il governo si sia attenuto ai limiti di tempo di cui all'art. 59 ed al presente articolo.

ART. LXI. — Non può essere imposta alcuna tassa, nè può essere fatta alcuna spesa senza l'autorizzazione della legge.

ART. LXII. — Sarà emanata una legge complementare che regoli la procedura per la presentazione e la votazione annuale del bilancio.

ART. LXIII. — 1) All'atto della votazione del bilancio l'Assemblea stanzierà in bilancio un credito speciale per le spese urgenti. 2) L'ammontare di tale credito speciale non potrà superare il 10 per cento delle spese in bilancio. 3) All'inizio della successiva sessione dell'Assemblea il capo del governo riferisce sull'uso fatto di tale fondo. L'Assemblea vota tale rapporto.

ART. LXIV. — 1) Entro 18 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, il governo deve presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno stesso. 2) L'Assemblea eleggerà un revisore generale dei conti, indipendente dal governo. 3) La mansione principale del revisore generale dei conti è quella di esaminare i conti annuali e di sottoporre all'Assemblea, all'atto in cui essi vengono presentati, un rapporto contenente le sue osservazioni. 4) Il sistema di elezione e le attribuzioni del revisore generale dei conti sono stabiliti da una legge complementare.

Sezione 3ª - Elezione e controllo del governo

ART. LXV. — L'Assemblea elegge il capo del governo come previsto dall'art. 68.

ART. LXVI. — 1) I componenti l'Assemblea possono presentare al governo,

che risponde, interpellanze scritte o brevi interrogazioni verbali. 2) A richiesta di dieci componenti dell'Assemblea può essere messa in discussione la politica del governo. Il governo ha la facoltà di intervenire sia nel corso del dibattito che prima della sua chiusura.

PARTE III.

*Il Governo.*CAPO I - *Composizione e nomina*

ART. LXVII. — Il governo è composto da un capo del governo assistito da segretari di dipartimenti esecutivi.

ART. LXVIII. — 1) Il capo del governo è eletto dall'Assemblea con voto segreto: sarà dichiarato eletto il candidato che avrà ottenuto due terzi dei voti. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, il nome del candidato che avrà ottenuto il più basso numero di voti verrà depennato dalla lista e l'Assemblea procederà ad una ulteriore votazione sui nomi rimasti, ripetendo il procedimento, ove necessario, sino a quando un candidato ottenga la maggioranza prescritta.

2) Solo i cittadini eritrei che abbiano compiuto i 35 anni e che godano dei diritti politici sono eleggibili a capo del governo.

3) L'Assemblea elegge il capo del governo all'inizio di ogni legislatura.

4) In caso di morte o di dimissioni del capo del governo, l'Assemblea elegge il suo successore entro 15 giorni. Qualora l'Assemblea non sia riunita, il presidente di essa la convoca in sessione straordinaria. Il nuovo capo del governo resta in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

5) Il capo del governo è rieleggibile.

ART. LXIX. — 1) Il capo del governo nomina e dimette i segretari incaricati dei dipartimenti esecutivi i quali rispondono a lui del loro operato. 2) Soltanto coloro che godono dei diritti elettorali in Eritrea sono eleggibili alla carica di segretario di un dipartimento esecutivo. 3) Il capo del governo sceglie i segretari dei dipartimenti esecutivi in maniera tale da assicurare, per quanto possibile, in seno al suo Consiglio, una equa partecipazione dei principali elementi della popolazione e delle varie regioni del paese. 4) Il numero e le funzioni dei segretari dei dipartimenti esecutivi sono stabiliti dalla legge.

ART. LXX. — La carica di capo del governo o di segretario di un dipartimento esecutivo è incompatibile con qualsiasi altra carica amministrativa o giudiziaria.

ART. LXXI. — Il capo del governo, una volta eletto, designa uno dei segretari dei dipartimenti esecutivi a sostituirlo quando egli sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o qualora il suo posto si renda vacante, e ciò fino alla elezione di un nuovo capo del governo.

ART. LXXII. — Prima di assumere la carica, il capo del governo, in conformità con la sua fede e le sue consuetudini, presterà giuramento in Assemblea dinanzi al rappresentante dell'imperatore, con la formula seguente: « Prendo impegno dinanzi a Dio Onnipotente (o altra invocazione conforme alla fede ed alla consuetudine del capo del governo) di rispettare la Federazione posta sotto la sovranità della Corona imperiale, di servire fedelmente l'Eritrea, di difenderne la Costituzione e le leggi, di cercare il benessere del popolo eritreo nell'unione dei suoi abitanti legati tra loro da vincoli di fratellanza, quali che siano la loro razza, religione o lingua, e di non cercare di ottenere alcun vantaggio personale nell'esercizio delle mie funzioni ».

ART. LXXIII. — Prima di assumere la loro carica, i segretari di dipartimenti esecutivi prestano pubblico giuramento in Assemblea, in conformità con la loro

fedele e le loro consuetudini, dinanzi al rappresentante dell'imperatore, con la formula seguente: «Prendo impegno dinanzi a Dio Onnipotente (o altra invocazione conforme alla fede ed alle consuetudini del giurante) di rispettare lealmente la Federazione posta sotto la sovranità della Corona imperiale, di servire lealmente l'Eritrea, di rispettare la Costituzione e le leggi, di non cercare di trarre alcun vantaggio personale nell'esercizio delle mie funzioni e di assolvere coscienziosamente tutti i miei doveri».

ART. LXXIV. — Il capo del governo riunisce periodicamente a consiglio i segretari dei dipartimenti esecutivi. Tale consiglio dà pareri sulla politica generale e su tutte le questioni che il capo del governo gli sottoponga.

ART. LXXV. — 1) Il capo del governo non risponde degli atti commessi nell'adempimento delle sue funzioni, tranne che nei casi di grave violazione della Costituzione. Egli è tenuto responsabile nell'ipotesi di mancato esonero di alcun segretario di dipartimento esecutivo il quale abbia commesso una grave violazione della Costituzione. 2) In tali casi il capo del governo può essere messo sotto accusa dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei membri effettivi ed è giudicato dalla Corte suprema prevista dall'art. 89. 3) Qualora la Corte suprema ritenga provata l'accusa, essa pronunzierà la rimozione del capo del governo dalla carica. Essa può, inoltre, privarlo del diritto di assolvere funzioni governative nonchè di ogni mandato legislativo. 4) L'esonero dalla carica viene pronunciato senza pregiudizio per l'instaurazione di un eventuale procedimento penale, nel caso in cui gli atti del capo del governo costituiscano un reato ai sensi della legge penale.

CAPO II - Poteri del governo

ART. LXXVI. — 1) Il capo del governo assicura l'applicazione della Costituzione e delle leggi. Esercita l'alta direzione dei dipartimenti esecutivi ed amministrativi e dei servizi pubblici. Presiede la Commissione del pubblico impiego prevista dall'art. 82 e procede alle nomine in conformità con la Costituzione e con le leggi.

2) E' a capo della polizia interna dell'Eritrea e a tal fine emana regolamenti in conformità con la Costituzione e le leggi onde assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici.

3) Convoca le sessioni dell'Assemblea nelle ipotesi previste dagli artt. 48 e 49 della Costituzione.

4) Ogni anno, all'apertura della sessione ordinaria, rende conto all'Assemblea dell'attività svolta e riferisce sulla situazione generale dell'Eritrea.

5) Ha facoltà di iniziativa nell'ambito legislativo. Può chiedere all'Assemblea una nuova deliberazione sui progetti di atti legislativi. Procede alla pubblicazione delle leggi dopo la loro promulgazione o nei casi previsti dall'art. 58.

6) Presenta all'Assemblea il bilancio preventivo annuale nonchè il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, in conformità degli artt. 59, 60 e 64.

7) Il capo del governo può presenziare ai lavori dell'Assemblea ove ha diritto di prendere la parola. Può farsi rappresentare davanti all'Assemblea e le sue Commissioni dai segretari dei dipartimenti esecutivi.

8) Esercita la potestà regolamentare necessaria per dare esecuzione alla legge.

9) Emanando ordinanze in base all'art. 77.

10) Ha facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia di determinate disposizioni della Costituzione, in conformità con l'art. 78.

11) Prende le misure necessarie per la repressione del banditismo, in conformità con l'art. 79.

12) I documenti ufficiali del capo del governo debbono essere controfirmati dai segretari dei dipartimenti competenti.

ART. LXXVII. — 1) Nell'intervallo fra due sessioni dell'Assemblea, il capo del governo ha il potere, in circostanze di necessità, di emanare ordinanze su qualsiasi materia di competenza del governo dell'Eritrea, tranne quelle di cui al capo IV della parte I della Costituzione, semprechè tali ordinanze non siano in conflitto con la Costituzione e con le leggi in vigore. 2) Tali ordinanze vengono sottoposte alla Assemblea la quale le approva o le revoca entro due mesi dall'apertura della sessione immediatamente seguente la loro promulgazione. 3) Se l'Assemblea non prende alcuna decisione entro detto periodo di tempo, le ordinanze emanate dal capo del governo si intendono confermate.

ART. LXXVIII. — 1) In caso di grave crisi che metta in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, l'Assemblea può, su proposta del capo del governo, votare una legge che lo autorizzi ad apportare, nelle ipotesi previste dall'art. 34, delle limitazioni temporanee ai diritti enunciati al capo IV della parte I della presente Costituzione.

2) L'autorizzazione così concessa dalla legge è valida per un massimo di due mesi e può essere rinnovata, se necessario, alle stesse condizioni.

3) Durante l'intervallo fra due sessioni, il capo del governo può, qualora ciò sia urgente, emanare un'ordinanza che stabilisca le misure di cui al paragrafo I. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria al più presto possibile e comunque non oltre i venti giorni successivi alla promulgazione dell'ordinanza, per votare una legge che approvi, modifichi o revochi la detta ordinanza.

ART. LXXIX. — 1) Nel caso in cui l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone e dei beni in Eritrea siano minacciati dal banditismo organizzato, il capo del governo, dopo aver emanato un proclama al popolo, prende quelle misure eccezionali che si rendessero necessarie per la repressione di tale banditismo. 2) Il capo del governo informa l'Assemblea dei provvedimenti presi.

CAPO III - L'Amministrazione

ART. LXXX. — I funzionari sono scelti per la loro capacità e le loro qualità morali, senza riguardo a razza, sesso, religione od opinioni politiche.

ART. LXXXI. — 1) La condizione giuridica generale dei funzionari amministrativi è stabilita da una legge complementare. 2) La condizione giuridica particolare delle varie categorie di funzionari amministrativi è stabilita da regolamenti.

ART. LXXXII. — 1) E' istituita una Commissione del pubblico impiego, presieduta dal capo del governo o dal suo rappresentante. 2) Detta Commissione nomina i funzionari, decide sulle promozioni, sui mutamenti e sugli esoneri dalla carica nonchè sulle sanzioni disciplinari. 3) La composizione, il sistema di nomina dei componenti ed il regolamento interno di tale Commissione sono stabiliti da una legge complementare.

ART. LXXXIII. — 1) La Costituzione riconosce l'esistenza di comunità locali. 2) Ai municipi è concessa l'amministrazione dei loro affari. 3) I funzionari responsabili dell'amministrazione delle comunità dei villaggi e delle tribù sono tratti da tali comunità locali. 4) La legge può stabilire i termini per l'applicazione di queste disposizioni.

PARTE IV.

Consiglio consultivo.

ART. LXXXIV. — 1) E' istituito un Consiglio consultivo dell'Eritrea.
2) Il Consiglio avrà il compito di coadiuvare il capo del governo e l'Assemblea allo scopo di assicurare il progresso economico e sociale dell'Eritrea. A tale scopo

il Consiglio può: *a*) pianificare lo sviluppo delle risorse del paese ed il miglioramento della sanità e dell'igiene pubbliche; *b*) avanzare proposte relative alle finanze, al bilancio ed alla organizzazione dell'amministrazione e dei servizi pubblici; *c*) dare pareri sui progetti di legge sottoposti all'Assemblea; *d*) elaborare, a richiesta del capo del governo o dell'Assemblea, progetti di leggi, regolamenti o ordinanze.

3) La composizione e l'organizzazione di tale Consiglio sono stabilite per legge.

PARTE V.

Il potere giudiziario.

ART. LXXXV. — Il potere giudiziario è esercitato da una Corte suprema e dagli altri organi giurisdizionali che applicano i diversi diritti in vigore in Eritrea. L'organizzazione di questi organi giurisdizionali è fissata dalla legge.

ART. LXXXVI. — 1) I giudici sono scelti fra persone della più alta reputazione morale e note per essere esperte nelle consuetudini e nella particolare legislazione che esse sono chiamate ad applicare.

2) Prima di assumere la loro carica i giudici prestano giuramento, secondo la fede e la consuetudine di ciascuno, con la seguente formula: « Giuro dinanzi a Dio onnipotente (o altra invocazione conforme alla fede ed al costume del magistrato) di essere fedele custode della legge, di applicarla in modo imparziale ed indipendente, per assicurare il regno della giustizia in Eritrea ».

3) Il potere giudiziario è indipendente e deve essere libero da ogni influenza politica. I poteri legislativo ed esecutivo non potranno dare ai giudici nè ordini nè ingiunzioni. Essi non possono esercitare sui giudici alcuna pressione.

4) La condizione giuridica dei giudici è stabilita da una legge complementare.

ART. LXXXVII. — 1) I giudici sono nominati dal capo del governo su proposta del presidente dell'Assemblea al quale sarà stata sottoposta da parte di un comitato composto dal presidente della Corte suprema e da due giudici scelti dai membri delle Corti di appello e della Corte suprema, una lista di candidati. 2) Il presidente dell'Assemblea propone al capo del governo due candidati per ogni ufficio. 3) La lista preparata dal comitato dei giudici deve comprendere non meno di tre nomi per ogni ufficio.

ART. LXXXVIII. — Per quanto si attiene alla responsabilità penale e disciplinare, in relazione ad atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici sono soggetti alla giurisdizione della Corte suprema prevista dall'articolo 89.

ART. LXXXIX. — 1) La Corte suprema si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 7 giudici. La legge può, su proposta della Corte, diminuire o aumentare il numero dei giudici. 2) I giudici sono nominati per un periodo di sette anni, rinnovabile.

ART. XC. — La Corte suprema è competente in materia di:

1) Ricorsi in cassazione contro le decisioni in ultima istanza ed appelli nei casi previsti dalla legge.

2) Conflitti di giurisdizione. In caso di conflitto di giurisdizione, il procedimento viene sospeso e l'incidente viene rimesso in sede pregiudiziale, alla Corte suprema, la quale stabilisce la giurisdizione competente.

3) Controversie relative alla costituzionalità di leggi e di ordinanze. Qualora venga impugnata in giudizio la costituzionalità di una legge o di una ordinanza, il procedimento viene sospeso e l'incidente viene rimesso in sede pregiudiziale, alla Corte suprema la quale decide sulla costituzionalità dell'atto.

4) Azioni dirette contro gli atti amministrativi del governo o di altri enti pub-

blici, salvo che siano stati istituiti dalla legge organi giurisdizionali speciali per giudicare tali casi.

- 5) Responsabilità penale e disciplinare dei giudici, in conformità dell'art. 88.
- 6) Responsabilità del capo del governo, come previsto dall'art. 75.

PARTS VI.

Revisione.

ART. XCI. — 1) L'Assemblea non può in sede di emendamenti inserire nella Costituzione alcuna disposizione che non sia conforme all'Atto fedrale. 2) L'articolo 16 della Costituzione, per il quale la Costituzione dell'Eritrea è basata sui principi del sistema democratico di governo non può essere oggetto di proposte di emendamenti.

ART. XCII. — 1) Eventuali proposte di emendamenti alla Costituzione debbono essere presentate in iscritto e possono essere presentate dal capo del governo quanto da tanti componenti l'Assemblea che rappresentino un quarto dei componenti effettivi della stessa. 2) Tra la presentazione di un progetto di emendamento e l'inizio della sua discussione da parte dell'Assemblea debbono trascorrere 20 giorni.

ART. XCIII. — 1) Sono approvate le proposte di emendamento votate con una maggioranza di tre quarti dei componenti effettivi dell'Assemblea. 2) Sono anche approvate le proposte di emendamento votate nel corso di due legislature consecutive e che abbiano riportato la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti e votanti o la maggioranza assoluta dei componenti effettivi. 3) Gli emendamenti alla Costituzione approvati dall'Assemblea nei termini di cui ai paragrafi precedenti entrano in vigore dopo la loro ratifica da parte di Sua Maestà imperiale, sovrano della Federazione.

PARTE VII.

Disposizioni transitorie.

ART. XCIV. — 1) La presente Costituzione entrerà in vigore a seguito della ratifica, da parte dell'Imperatore d'Etiopia, dell'Atto federale e dopo che la presente Costituzione sia stata approvata dal commissario, adottata dall'Assemblea eritrea e ratificata dall'imperatore d'Etiopia. 2) Fino a quando non sarà completato il trasferimento dei poteri al governo eritreo, l'autorità amministratrice continuerà a regolare gli affari dell'Eritrea alle stesse condizioni di cui alla precedente situazione.

ART. XCV. — 1) Le leggi complementari della presente Costituzione che saranno adottate dall'Assemblea eritrea, convocata dalla autorità amministratrice, entreranno in vigore contemporaneamente alla Costituzione.

2) Tali legge complementari dovranno essere strettamente aderenti ai principi ed alle norme della Costituzione.

ART. XCVI. — 1) Le leggi ed i regolamenti in vigore alla data del 1° aprile 1941, che non siano stati abrogati da allora dalla autorità amministratrice, nonché le leggi ed i regolamenti emanati dalla detta autorità, rimarranno in vigore sino alla loro abrogazione e per la parte che non ha subito modifiche.

2) Nel caso di conflitto fra tali leggi e regolamenti e la presente Costituzione, prevarrà quest'ultima, in conformità con l'art. 90.

ART. XCVII. — 1) Gli obblighi di qualsiasi natura, regolarmente contratti dalle autorità che hanno amministrato l'Eritrea fino alla data dell'entrata in vigore della

Costituzione, rimarranno validi per il governo dell'Eritrea dopo tale data e dovranno essere rispettati, semprechè detti obblighi si riferiscano a materie che rientrano nella competenza dell'Eritrea. 2) Dalla data di entrata in vigore della Costituzione, gli obblighi regolarmente contratti dal Comitato esecutivo costituito dall'autorità amministratrice, prima della data di entrata in vigore della presente Costituzione, rimarranno validi dopo tale data e dovranno essere rispettati. 3) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli obblighi estintisi in virtù del trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 gennaio 1952.

ART. XCVIII. — I funzionari della amministrazione e della giurisdizione, abbiano essi o meno la cittadinanza federale, i quali si trovino in servizio allorchè la Costituzione entrerà in vigore, resteranno in servizio e non potranno essere dispensati se non con tre mesi di preavviso.

ART. XCIX. — L'Assemblea cui è demandato il compito di approvare la Costituzione eserciterà i poteri dell'Assemblea prevista dalla Costituzione per un periodo di quattro anni successivamente alla entrata in vigore della Costituzione.

AMEDEO GIANNINI

NUOVE COSTITUZIONI DI STATI
DEL VICINO ORIENTE
E DELL' AFRICA

(SIRIA - LIBIA - GIORDANIA - ERITREA)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1954